



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, adottato in forza dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come successivamente modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l'articolo 24, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in forza del quale *“restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*;

VISTO l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e s.m.i. secondo il quale gli uffici del Ministero delle finanze elaborano, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice;

VISTO l'articolo 9-bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 secondo il quale, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni; inoltre, le disposizioni relative all'elaborazione e all'applicazione degli studi di settore cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici;

VISTO l'articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e s.m.i. secondo il quale *“L'elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento.”*

CONSIDERATO che in data 15 settembre 1999 è stata costituita la Società per gli studi di settore SOSE S.p.A., ridenominata dal 2012 “Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A.”, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze per l'88,89% e dalla Banca d'Italia per l'11,11%;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in forza del quale *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”*;

VISTO l'articolo 4, comma 1, dello Statuto della SOSE secondo il quale quest'ultima ha ad oggetto, in qualità di società *“in house”* del Ministero dell'economia e delle finanze, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali;

VISTO l'articolo 9-bis, comma 15 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in forza del quale *“La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento.”*

VISTI gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, di attuazione della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n.42 in materia di federalismo fiscale, secondo i quali la SOSE predispone i questionari ed elabora le metodologie necessarie a provvedere alla definizione dei Costi e fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province;

VISTO l'articolo 1, comma 23, lettera a), primo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che, al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale, la SOSE predisponga, altresì, le metodologie ed elabori i dati per la definizione dei Costi e fabbisogni standard delle funzioni e dei servizi resi nei settori diversi dalla sanità dalle Regioni e dagli enti locali;

VALUTATE le disposizioni di legge e di Statuto che regolano l'attività della SOSE, così come richiamate ai precedenti punti del presente provvedimento, secondo cui in capo alla predetta società sussiste il ruolo di soggetto *in house* al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, essendo appurata la contestuale sussistenza dei requisiti a tale scopo posti dal legislatore all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera i), del predetto decreto, ai sensi del quale il Dipartimento delle finanze svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2017, emanato in forza del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con cui, per la durata di tre anni a partire dal 15 marzo 2017, la Prof.ssa Fabrizia Lapecorella è rinnovata nell'incarico di Direttore generale delle finanze;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è chiamato a valutare la compatibilità dell'oggetto sociale delle società direttamente partecipate con le finalità istituzionali perseguite dall'amministrazione titolare della partecipazione azionaria;

RITENUTE, anche alla luce delle disposizioni statutarie in vigore, sussistenti le condizioni previste all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 per la conservazione, in capo ad una pubblica amministrazione, della partecipazione in società *in house*, secondo cui, tra l'altro, *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo"*;

RITENUTO di poter ricondurre l'attività esercitata dalla SOSE S.p.A. a beneficio del Ministero titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza nell'ambito di quanto previsto alla lettera d) dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

RITENUTA non sussistente alcuna delle ipotesi previste all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tali da rendere necessaria l'alienazione della partecipazione di cui al presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, indispensabile mantenere la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in SOSE S.p.A. ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

## DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è mantenuta la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Fabrizia Lapecorella

*[firmato digitalmente]*